

**TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA**

ex art. 12 bis legge n.3/2012

Il Presidente,

letti gli atti del procedimento n. *omissis.*, relativo alla proposta di ammissione al Piano del consumatore per la composizione della crisi da sovra indebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3, avanzata da **DEBITRICE**, rappresentata e difesa dall'avv. *omissis*, con l'ausilio dell'esperto designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, rag. *omissis*;

ritenuto che la debitrice non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

rilevato che, come si evince dalla relazione del gestore, la ricorrente versa in una situazione di indebitamento strutturalmente esorbitante, con una sostanziale impossibilità di adempiere a tutte le obbligazioni contratte, infatti la – attuale – complessiva situazione debitoria (quale indicata in seno alla relazione) è pari ad euro 213.778,28- oltre al compenso dovuto al professionista designato dall'O.C.C., a fronte del reddito, costituito dalla pensione, il cui importo netto mensile è di euro 996.00;

rilevato che il nucleo familiare della ricorrente è composto unicamente dalla stessa;

rilevato che, alla luce della relazione nonché della documentazione versata agli atti, non appare ricorrere il requisito della cd. "meritevolezza" richiesto dalla L. 3/2012 con riferimento al piano del consumatore, laddove (art 12 bis) prevede che *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità"*;

rilevato che, in ordine al richiamato requisito di natura soggettiva, appare necessario il verificarsi di un evento non prevedibile che comporti o una riduzione della capacità reddituale del debitore o la necessità di affrontare spese straordinarie (di qualunque natura) che incidano sull'equilibrio economico del debitore o della sua famiglia;

ritenuto che - secondo la ricostruzione della ricorrente - la propria situazione finanziaria avrebbe assunto condizioni critiche a far data dal 24.6.2014, ossia dalla morte del marito, *omissis*, già titolare di un'attività di commercio al minuto nel campo dell'abbigliamento, grazie alla quale disponeva di un reddito netto medio annuale per la famiglia di circa Euro 8.000/10.000, 00 all'anno cui - dal 2012 - si era aggiunta la pensione della ricorrente;

ritenuto che - secondo l'assunto della ricorrente - il reddito tratto dall'attività commerciale del marito avrebbe subito una sensibile riduzione per divenire poi negativo nell'anno 2013, il che avrebbe costretto il **MARITO** a fare ricorso ad affidamenti bancari richiedendo, stante la progressiva riduzione della propria affidabilità, alla **DEBITRICE** di prestare fideiussione personale sugli affidamenti bancari concessi dalla **BANCA**, intestati sia al marito che alla **FIGLIA** mentre la stessa ricorrente sarebbe stata costretta a contrarre due prestiti personali con la **SOCIETÀ FINANZIARIA X** e **SOCIETÀ FINANZIARIA Y**;

*Ordinanza, Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio del 27 novembre 2020*

ritenuto che – a ben vedere - dalla relazione emerge la stipulazione ravvicinata di due prestiti (le cui finalità vengono solo genericamente enunciate nella relazione) con **SOCIETÀ FINANZIARIA X** e; (in data 4.2.2014) e con **SOCIETÀ FINANZIARIA Y** (in data 30.4.2014) e che tali contratti - anteriori al decesso del marito – hanno viepiù aggravato la situazione debitoria complessiva laddove, al contrario, sarebbe stata auspicabile una condotta finanziaria particolarmente prudente ed accorta, volta ad evitare ulteriori indebitamenti non indispensabili mentre non viene fornita alcuna specifica e documentata indicazione sulla destinazione delle rilevanti somme (pari a circa euro 65.000,00) che la stessa ricorrente dichiara di avere incassato tra il mese di giugno del 2015 ed il mese di gennaio del 2017, a seguito di vendita delle quote di alcuni cespiti pervenuti per successione ereditaria della madre, né viene fornita adeguata giustificazione delle ragioni del versamento a terzi dell'importo di euro 14.935,00 nel mese di giugno del 2019;

ritenuto che, di conseguenza, non ricorrono elementi di valutazione idonei ad escludere (con un adeguato grado di verosimiglianza) la colpevolezza della ricorrente nel determinare siffatta condizione di sovraindebitamento, tenuto conto che non assume valenza di evento imprevisto la riduzione del reddito dell'attività commerciale del marito (evento rientrante nell'inevitabile alea di qualsiasi attività d'impresa) mentre le spese del normale sostentamento del nucleo familiare non sono riconducibili al novero delle circostanze imprevedibili;

ritenuto che non ricorrendo - per le considerazioni sopra svolte - le condizioni di legge il piano del consumatore non può essere omologato, restando assorbita ogni altra questione;

ritenuto che la ricorrente ha richiesto – in via subordinata – che la proposta sia intesa come diretta al perfezionamento di un accordo con i creditori sicchè va fissata apposita udienza – da tenersi con le modalità della trattazione scritta - disponendo la nuova comunicazione, almeno trenta giorni prima, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta di accordo (previa eventuale rimodulazione della stessa, da depositare telematicamente in formato PDF nativo ed editabile) e della presente ordinanza, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al professionista designato in sostituzione dell'organismo di composizione della crisi, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto che, qualora sia raggiunto l'accordo, il professionista nominato dovrà trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso e depositando, decorso il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, la relazione conclusiva, con allegate le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

### **P.Q.M.**

rigetta l'istanza di ammissione al piano del consumatore proposta da **DEBITRICE**; vista la proposta subordinata di accordo di ristrutturazione avanzata in ricorso,

### **FISSA**

l'udienza del giorno 27.1.2021 onerando il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi di comunicare ai creditori la presente ordinanza e la proposta di accordo (eventualmente rimodulata) nel termine di cui in premessa, con i successivi adempimenti sopra indicati;

Avvisa le parti che:

*Ordinanza, Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio del 27 novembre 2020*

la detta udienza si svolgerà a trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) del d.l. 17 marzo 2020 n.18 (convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n.27, come novellato dal D.L. 34/2020) e, a tal fine, assegna alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito telematico di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.

potrà essere avanzata istanza motivata di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e che – in assenza del deposito telematico di note – verrà dichiarata l'improcedibilità dell'istanza;

sarà redatto e comunicato verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e successiva adozione del relativo provvedimento.

Dispone che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite nuove azioni esecutive individuali nei confronti della ricorrente.

Si comunichi.

Catania, 27/11/2020

**Il Presidente  
dott. Roberto Cordio**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS